

(N. 2015)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

NELLA SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1951

Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, fu temporaneamente ripristinato il vincolo sugli edifici destinati ad uso di albergo, pensione o locanda stabilito dalla legge 24 luglio 1936, n. 1692.

In virtù di tale disposizione il vincolo alberghiero avrebbe dovuto cessare nell'aprile 1951; ma, con la legge 29 maggio 1951, n. 358, esso è stato prorogato fino al 31 dicembre di quest'anno.

Occorrendo ora provvedere alla disciplina della materia per il periodo successivo a tale data, e, tenuto presente che con la menzionata legge i contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogati in virtù del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, sono stati

prorogati fino al 31 dicembre 1955, è sembrato opportuno disporre una ulteriore proroga del vincolo alberghiero fino alla medesima data del 31 dicembre 1955.

Tale soluzione risponde alla necessità di mantenere integra nel suo complesso (vincolo di destinazione e proroga delle locazioni) la disciplina giuridica degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, per assicurare la conservazione dell'attuale capacità ricettiva nazionale, fino a quando non possa fondatamente presumersi il ripristino di una situazione normale in questo settore, così importante ai fini dell'economia del Paese.

Al medesimo criterio erano sostanzialmente ispirati — sia pure in diversa misura — il progetto governativo (Atto parlamentare 1380)

e quello di iniziativa parlamentare (Atto parlamentare 1328) presentati rispettivamente nel novembre e nell'ottobre del 1950 al Senato della Repubblica.

È chiaro che, anche per l'ulteriore periodo di proroga, il vincolo resta limitato ai soli immobili che siano stati destinati ad uso di albergo anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 dicembre 1946 (articolo 26 dello stesso decreto); e continua altresì a rimanere in vigore la facoltà del Commissario per il turismo di autorizzare di volta in volta l'esonero di determinati immobili dal vincolo

(articolo 2 della legge 24 luglio 1936, n. 1692), quando esso non sia ritenuto indispensabile alle esigenze del turismo nazionale.

In relazione a tali criteri, l'unito disegno di legge, mentre provvede a prorogare il termine di scadenza del vincolo alberghiero al 31 dicembre 1955, fa espressamente salve tutte le altre disposizioni vigenti, che disciplinano il vincolo alberghiero.

Il provvedimento ha carattere di urgenza, tenuto conto della prossima data di scadenza delle disposizioni in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, già prorogato al 31 dicembre 1951 con la legge 29 maggio 1951, n. 358, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1955.

Nulla è innovato alle altre disposizioni vigenti sul vincolo alberghiero.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.